



Città di Ostra

Provincia di Ancona

**Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per la
attribuzione di vantaggi economici.
(art.12, legge 7/8/1990, n^241)**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/1991)



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 7/8/1990, n°241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

Art. 2 – Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

- a- per la "CONCESSIONE DI SOVVENZIONI" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b- per la "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc. ;
- c- per "CONCESSIONI DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della persona del cittadino così come annunciato dell'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "SUSSIDIO": un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "AUSILIO FINANZIARIO" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e della persona dovuto a cause di straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d- per "ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa ecc.) senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Art. 3 – SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati viene normalmente disposta per i seguenti settori ed attività rientranti nella competenza dell'Amministrazione Comunale:

- 1) Promozione e sostegno di attività sportive;
- 2) Promozione e sostegno di attività culturali, educative, turistiche e ricreative o rivolte alla tutela dell'ambiente;
- 3) Attività attinenti l'assistenza e la sicurezza sociale;
- 4) Promozione e sostegno di forme associative.

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1) Possono usufruire delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici:
 - a- le persone fisiche;
 - b- le persone giuridiche;
 - c- le associazioni i gruppi, i comitati, ecc. , non aventi personalità giuridica, che svolgano attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della Comunità Amministrativa.
- 2) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente art. 2 Comma 1, lettera C):
 - a- le persone residenti in questo Comune;
 - b- le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
 - c- gli stranieri e gli apolidi.

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1) Per quanto riguarda i settori di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art.3 vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione per la concessione di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici:
 - a- il numero degli iscritti o associati all'Ente o Associazione o Società che promuove l'iniziativa;
 - b- la validità delle iniziative sotto il profilo sociale, culturale, educativo, turistico, ricreativo o sportivo;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- c- il numero dei partecipanti coinvolti nell'iniziativa;
- d- l'incidenza delle attività nella vita associata della Comunità locale.

L'entità dell'intervento deve essere commisurato alla valutazione emergente dei suddetti criteri e della disponibilità del bilancio comunale.

2) Per quanto riguarda il punto 3) dell'art. 3 vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione per la concessione di contributi:

- a- le condizioni socio-economiche del singolo e del nucleo familiare richiedente l'intervento;
- b- le condizioni socio-economiche devono risultare con evidenza e precisione dai seguenti documenti:
 - dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente l'intervento;
 - stato di famiglia;
 - accertamento d'ufficio;
 - altre eventuali segnalazioni o relazioni di organismi pubblici (Sanitari, Scolastici, Consultorio familiare, Tribunale per minorenni, ecc.);

che possono essere richiesti dall'Ufficio competente all'istruzione della pratica.

L'entità dell'intervento è commisurata alla valutazione del disagio socio-economico emergente dai suddetti elementi e dalle disponibilità del bilancio comunale.

Art 6 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE

- 1) Per quanto riguarda le modalità per la concessione di contributi e per gli altri interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3, si prevede:
 - a) la domanda deve essere presentata al Sindaco corredata dal programma delle iniziative, dal piano dei costi e degli eventuali ricavi con l'indicazione dell'ammontare di eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati;
 - b) la domanda deve indicare il nome del Rappresentante dell'Ente, Associazione o Società richiedente cui verrà materialmente erogato il contributo;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- c) il contributo viene liquidato, previa verifica dell'oggettivo svolgimento delle attività nei termini previsti dal programma proposto (in caso contrario la Giunta procede alla revoca del contributo) , in base al rendiconto dei costi e dei ricavi relativo all'attività oggetto del contributo, corredato di regolari pezze giustificative della spesa per un importo almeno pari al contributo concesso.
- 2) Per quanto riguarda le modalità di concessione di contributi e per gli interventi di cui al punto 3) dell'art. 3, si prevede:
 - a) le domande devono essere presentate al Sindaco specificando le ragioni della richiesta ed allegando i documenti di cui al punto 2) lett. B) dell'art. 5 che non siano acquisiti d'ufficio;
 - b) il contributo può essere materialmente erogato al diretto interessato, ad un suo familiare, al genitore se trattasi di minore, all'Ente Pubblico o privato erogante un servizio o una prestazione (ad es.: Istituto di ricovero, educativi, di formazione, ecc.), ad un delegato del soggetto interessato se ricorrano le condizioni di impedimento dello stesso.
 - 3) Per quanto riguarda la modalità di concessione dei contributi e per gli altri interventi di cui al punto 4 dell'art. 3, si prevede:
 - a) la domanda deve essere presentata al Sindaco dal legale rappresentante dell'Associazione, con l'indicazione degli elementi di cui all'art.5, punto 1).
 - b) il contributo è liquidato al legale rappresentante dell'Associazione o ad un suo delegato.

Art. 7 – INTERVENTI DI EMERGENZA

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione tramite l'Economista Comunale, di somme non superiori a L. 200.000 (duecentomila lire).

Art. 8 - INTERVENTI INTEGRATIVI DI RETTE DI MANTENIMENTO

Per l'assunzione a carico del Comune dell'integrazione di rette di ricovero di anziani Ospiti nelle Case di Riposo o di inabili in appositi Istituti o Case Protette, l'Ente procederà caso per caso, con la debita attenzione, come



Città di Ostra

Provincia di Ancona

già per il passato, ritenendo di essere tenuto ad intervenire laddove, esperiti i più approfonditi accertamenti non esistano altri soggetti obbligati ai sensi di legge ed in particolare del Codice civile, né diverse possibilità di soluzione del problema.

Per la relativa istruttoria ci si avvarrà dei dipendenti Uffici Comunali, ed in particolare dell'ufficio di Polizia Urbana, del Servizio di Assistenza Sociale dell'USL e di ogni possibile fonte pubblica di documentazione, attivando i necessari canali informativi.

Vengono altresì confermati gli interventi in atto.

Art. 9 – ALTRI INTERVENTI

Altri interventi così come previsti dell'art. 12 delle Legge n°241/90, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra possono essere disposti seguendo i criteri e le modalità previste nei punti precedenti, salva la determinazione di specifici criteri e modalità per interventi particolari.

Art. 10 – CASI PARTICOLARI

In casi particolari, da valutarsi volta per volta, l'Amministrazione può fornire beni e/o servizi concordati con i proponenti l'iniziativa.

Art. 11 - INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art 12 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a – le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b - le leggi e i regolamenti regionali;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

c - le leggi e i regolamenti nazionali.

Art 13 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere libera visione.

Art 14– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la Deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.